

N. 27/2025 del 18 febbraio 2026



Banking and Finance

---

### HIGHLIGHTS

- [Banca d'Italia](#). Intervento del Vice Direttore Generale sulla riforma della disciplina del risparmio gestito nell'ambito della revisione del TUF (convegno Banca d'Italia del 30 gennaio 2026).
- [Banca d'Italia](#). Avviata consultazione sulle modifiche alle Disposizioni della Banca d'Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio
- [Banca d'Italia](#). Pubblicato aggiornamento della Circolare 285/2013 (Disposizioni di vigilanza per le banche)
- [Gazzetta Ufficiale](#). Pubblicato il Regolamento delegato (UE) 2026/305 che integra il Regolamento EMIR

---

### ALTRE NOTIZIE

- [ESAs](#). Pubblicate Linee guida congiunte sugli stress test ESG



---

## HIGHLIGHTS

### **Banca d'Italia. Intervento del Vice Direttore Generale sulla riforma della disciplina del risparmio gestito nell'ambito della revisione del TUF (convegno Banca d'Italia del 30 gennaio 2026).**

Il Vice Direttore Generale di Banca d'Italia, Paolo Angelini, è intervenuto in occasione del convegno organizzato dalla Banca d'Italia il 30 gennaio scorso sul tema “La riforma della disciplina della gestione collettiva del risparmio”.

La riforma della disciplina del risparmio gestito, parte integrante della revisione del TUF, segna un punto di svolta nel percorso iniziato con il rapporto *“Capital Market Review Italy 2020”* dell'OCSE e il Libro Verde del MEF su “La competitività dei mercati finanziari italiani a supporto della crescita”.

In particolare, il Vice Direttore Generale si è soffermato:

- sulla creazione del **regime di registrazione semplificato per i gestori “sottosoglia”**: la riforma prevede per tali soggetti il venir meno del vigente impianto di vigilanza, sostituita da un sistema basato sulla mera registrazione, fermo restando il rispetto della normativa antiriciclaggio e specifici poteri di controllo ex post delle Autorità. L'investimento in OICR gestiti da intermediari sottosoglia rimarrà riservato a investitori professionali e a investitori con conoscenze e capacità finanziarie adeguate. L'obiettivo è favorire l'ingresso di operatori nel *venture capital* e nel *private equity* riducendo i costi regolamentari e allineando l'ordinamento italiano ai principali Paesi europei;
- sull'introduzione delle **società di partenariato** come nuova struttura giuridica per il risparmio gestito, riservate a investitori professionali. Tali società saranno iscritte in un apposito albo (o sezione dell'albo dei gestori) tenuto dalla Banca d'Italia. L'obiettivo è quello di rafforzare il ruolo gestionale dei soci a responsabilità illimitata e di rendere il mercato italiano più attrattivo per investitori esteri nel settore del capitale di rischio;
- sull'attribuzione alle **casse previdenziali** del **status di investitore professionale di diritto**, superando il precedente sistema basato su una richiesta subordinata alla verifica di requisiti di conoscenza finanziaria e operatività corrente.

Infine, il Vice Direttore Generale della Banca d'Italia evidenzia un profilo critico: l'ampliamento del regime di esenzione dalla vigilanza per i gestori sottosoglia comporta un aumento della responsabilità degli intermediari e degli investitori.

A tale riguardo, la riforma del TUF introduce obblighi informativi specifici, imponendo ai gestori registrati di chiarire espressamente il regime di vigilanza a cui sono sottoposti, a tutela della trasparenza e della consapevolezza degli investitori.

Nel complesso, l'intervento valorizza la riforma, fondato su tre assi principali: regime semplificato per i piccoli gestori, nuove strutture societarie e ampliamento della platea degli investitori qualificati, accompagnati da presidi di responsabilità e trasparenza

*Link al documento: [clicca qui](#)*



## **Banca d'Italia. Avviata consultazione sulle modifiche alle Disposizioni della Banca d'Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio**

Banca d'Italia ha pubblicato una consultazione sulle modifiche alle Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio (AML), volta ad introdurre l'obbligo di comunicare all'Autorità stessa la nomina dell'esponente responsabile per l'antiriciclaggio.

Con il Provvedimento del 1° agosto 2023, sono state apportate modifiche alle Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni antiriciclaggio del 26 marzo 2019 al fine – tra l'altro – di introdurre l'obbligo di nominare un componente dell'organo di amministrazione responsabile per l'antiriciclaggio ('esponente AML').

Il Provvedimento prevedeva che l'obbligo di nomina si applicasse a partire del primo rinnovo degli organi societari successivo alla pubblicazione delle modifiche alle Disposizioni e in ogni caso entro il 30 giugno 2026.

In particolare, la proposta di modifica delle Disposizioni è volta a introdurre, nella sezione dedicata all'esponente responsabile per l'antiriciclaggio, l'obbligo di trasmettere alla Banca d'Italia la nomina di tale dell'esponente nonché i successivi aggiornamenti (sospensione, cessazione dalla carica).

L'obbligo di cui alla proposta di modifica andrà assolto attraverso la procedura segnalazione organi sociali (cd. Or.So.)

**La consultazione è aperta per 60 giorni dalla pubblicazione del documento di consultazione (5 febbraio 2026), ovvero sino al 6 aprile 2026.**

*Link al documento: [clicca qui](#)*

## **Banca d'Italia. Pubblicato aggiornamento della Circolare 285/2013 (Disposizioni di vigilanza per le banche)**

Banca d'Italia ha pubblicato il 51° aggiornamento della Circolare 285 del 2013 “Disposizioni di vigilanza per le banche”, in attuazione del Regolamento (UE) 2022/2554 (DORA) e della Direttiva (UE) 2022/2556 (Direttiva DORA).

L'aggiornamento della Circolare prevede delle modifiche di mero adeguamento ai sopra richiamati atti e in particolare:

- modifica il Capitolo 4 “Il sistema informativo”, abrogando le Sezioni del Capitolo 4 sul governo del sistema informativo, sulla gestione del rischio ICT e di sicurezza, sulla gestione della sicurezza dell'informazione e delle operazioni ICT, sulla gestione dei progetti e dei cambiamenti ICT, sull'esternalizzazione del sistema informativo e il ricorso a soggetti terzi per la prestazione di servizi ICT. In luogo di tali Sezioni, viene inserito un rinvio alle previsioni, direttamente applicabili, del



Regolamento DORA e dei relativi atti delegati in materia di strumenti, metodi, processi e politiche per la gestione dei rischi informatici, politica relativa agli accordi contrattuali per l'utilizzo di servizi ICT a supporto di funzioni essenziali o importanti prestati da fornitori terzi di servizi ICT, incidenti ICT e minacce informatiche significative.

La sezione sul sistema di gestione dei dati, non ricompresa nel framework DORA, viene spostata nel capitolo 3 "Il sistema dei controlli interni".

La sezione sulle disposizioni specifiche in materia di prestazione di servizi di pagamento è oggetto di modifiche volte a dare attuazione agli Orientamenti dell'EBA dell'11 febbraio 2025 (EBA/GL/2025/02), che hanno abrogato in larga parte gli Orientamenti dell'EBA sulla gestione dei rischi relativi alle tecnologie dell'informazione e di sicurezza (EBA/GL/2019/04), mantenendo esclusivamente i paragrafi relativi alla gestione del rapporto con gli utenti dei servizi di pagamento.

- modifica il Capitolo 5 "La continuità operativa" con particolare riferimento ai requisiti di continuità operativa applicabili a tutti gli operatori;
- aggiorna il Capitolo 3 "Il sistema dei controlli interni" della Parte Prima, Titolo IV;
- aggiorna le Disposizioni introduttive e della Parte Prima, Titolo I, Capitolo 1 "Autorizzazione all'attività bancaria".

L'aggiornamento non introduce nuovi procedimenti amministrativi né modifica quelli esistenti.

Le disposizioni contenute nell'aggiornamento entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Ad oggi la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non è ancora intervenuta-

Link al documento: [clicca qui](#)

#### Gazzetta Ufficiale. Pubblicato il Regolamento delegato (UE) 2026/305 che integra il Regolamento EMIR

È stato pubblicato in G.U. il Regolamento delegato (UE) 2026/305 che integra il Regolamento n. 648/2012 (UE) (EMIR) per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni operative, l'obbligo di rappresentatività e gli obblighi di segnalazione connessi all'obbligo del conto attivo.

Il nuovo regolamento (basato sugli RTS ESMA sottoposti alla Commissione Europea) intende consentire l'utilizzo da parte delle controparti dei conti attivi presso le CCP europee, anche durante picchi improvvisi di volume di compensazione.

In particolare, i considerando dei RTS EMIR in materia di conto attivo chiariscono che:

- le CCP devono disporre di adeguati sistemi e risorse interne per gestire e compensare rapidamente grandi volumi di derivati in ogni momento;
- le CCP devono valutare, sulla base di un monitoraggio continuo, esposizioni e possibili ostacoli (giuridici o operativi) all'uso del conto attivo.



Inoltre, il Regolamento impone lo svolgimento di stress test e prove tecniche: ogni anno andranno eseguiti test di connettività e prove di stress per dimostrare alle competenti Autorità di vigilanza l'effettiva capacità di far fronte a picchi di lavoro elevati.

In relazione all'obbligo di rappresentatività, l'ESMA ha selezionato specifiche categorie di derivati; per ciascuna categoria sono definite fasce di scadenze e dimensioni delle operazioni. Le CCP dovranno concentrarsi sulle sottocategorie più rilevanti in base alla propria effettiva attività, evitando di dover compensare prodotti marginali.

In materia di trasparenza e vigilanza, l'EMIR stabilisce che le segnalazioni sono semestrali e che le controparti utilizzano modelli standardizzati di *reporting* al fine di garantire dato uniformi, completi ed efficaci.

[Link al documento: clicca qui](#)

---

## ALTRE NOTIZIE

### ESAs. Pubblicate Linee Guida congiunte sugli stress test ESG

Le Autorità europee di vigilanza (EBA, EIOPA ed ESMA - le ESA) hanno pubblicato le loro Linee Guida congiunte sugli *stress test* ambientali, sociali e di governance (ESG).

Queste Linee Guida forniscono alle autorità di vigilanza nazionali indicazioni chiare su come integrare i rischi ESG nei propri *stress test* di vigilanza.

Le Linee Guida:

- stabiliscono standard comuni per l'integrazione dei rischi ESG nelle metodologie di *stress test* nell'intero sistema finanziario dell'UE;
- forniscono indicazioni sulla progettazione di *stress test* che includano i fattori ESG;
- delineano le necessarie disposizioni organizzative e di governance.

Le Linee Guida sono concepite per supportare un approccio coerente e a lungo termine agli *stress test* ESG, consentendo al contempo la flessibilità necessaria per accogliere futuri progressi metodologici e miglioramenti nella disponibilità dei dati. Le Linee Guida non introducono invece nuovi requisiti per le autorità competenti in materia di svolgimento di stress test di vigilanza incentrati sui fattori ESG.

**Le Linee Guida congiunte si applicano a partire dal 1° gennaio 2027.**

[Link al documento: clicca qui](#)

**MILANO** Piazzale Luigi Cadorna, 4  
20123 Milano – Italy  
+39 02 873131 **+39 02 45381201**  
[milano@rplt.it](mailto:milano@rplt.it) [milano-mi@rplt.it](mailto:milano-mi@rplt.it)

ROMA Via Venti Settembre, 98/G  
00187 Roma – Italy  
+39 06 80913201 +39 06 977451  
roma-rm@rplt.it roma@rplt.it

TORINO Via Amedeo Avogadro, 26  
10121 Torino – Italy  
+39 011 5584111  
torino@rpl.it

BUSTO ARSIZIO      Via Goito, 14  
21052 Busto Arsizio – Italy  
+39 0331 173141  
[busto@rplt.it](mailto:busto@rplt.it)

AOSTA  
Via Croce di Città, 44  
11100 Aosta – Italy  
+39 0165 235166  
aosta@rplt.it

